

REGOLAMENTO (CEE) N. 1120/90 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 1990

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1495/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 10,

considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si sono riferiti i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera sono simultaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;

considerando che l'analisi della situazione sul mercato comunitario ha evidenziato che, per alcune specie e presentazioni del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1989, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che i prezzi franco frontiera di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono stati inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 3862/88 del Consiglio, del 9 dicembre 1988, che fissa, per la campagna di pesca 1989, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione di prodotti del codice NC 1604⁽³⁾;

considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81, non possono in alcun caso superare nel trimestre considerato i limiti di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo;

considerando che i quantitativi venduti e consegnati durante il trimestre in questione all'industria conserviera stabilita nel territorio doganale della Comunità, eccedono, per i tonni albacora di peso non superiore a 10 kg, quelli venduti e consegnati durante lo stesso trimestre nelle ultime tre campagne di pesca, e, per i tonni albacora di peso superiore a 10 kg e del listao, il 110 % di quelli

venduti e consegnati nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca 1984, 1985 e 1986; che questi quantitativi eccedono i limiti fissati dal regolamento (CEE) n. 3796/81 all'articolo 17 bis, paragrafo 4, secondo trattino per una specie e terzo trattino per le altre due; che occorre quindi limitare il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e determinare i quantitativi assegnati a ciascuna organizzazione di produttori interessata, in proporzione alle rispettive produzioni nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986;

considerando che è opportuno decidere, in conformità del regolamento (CEE) n. 2381/89 della Commissione, del 2 agosto 1989, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria conserviera⁽⁴⁾, di concedere l'indennità compensativa per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1989, per i prodotti considerati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i mercati dei prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 è concessa durante il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1989, per i prodotti e nel limite degli importi di seguito stabiliti:

Prodotti	Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 3, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3796/81 (ECU/t)
Albacora interi di peso superiore a 10 kg	140
Albacora interi di peso non superiore a 10 kg	127
Listao interi	89

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 dell'1. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 345 del 14. 12. 1988, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 33.